

Mario P. Chiti

Il tramonto della sovranazionalità europea?*

Il caso esemplare dell'*European Union Act 2011* britannico

1. Nei prossimi giorni si concluderà l'esame parlamentare del disegno di legge britannico sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito all'Unione europea (denominato *European Union Act 2011*; nel proseguo citato come *EUA*). I Comuni hanno già votato a favore a larga maggioranza; se, come sembra pacifico, anche l'*House of Lords* (adesso alla terza lettura) approverà il *Bill*, la legge otterrà l'assenso reale all'inizio del prossimo maggio.

L'*EUA* è destinato a produrre effetti di grande rilievo per l'Unione europea: da un lato, bloccando prevedibilmente ogni ulteriore sviluppo nel processo di integrazione per la condizione referendaria (*referendum lock*); dall'altro, riaffermando l'idea tradizionale britannica della sovranità parlamentare in palese contrasto con il carattere del diritto dell'Unione, come definito da decenni dalla Corte di giustizia.

Numerose sono state le leggi britanniche in tema di Comunità europea e di Unione europea (anche simili alle nostre "leggi comunitarie") successivamente all'adesione nel 1972 del Regno Unito all'allora CEE, ma l'*EUA 2011* rappresenta una radicale innovazione per i rapporti con l'Unione europea.

Per chi segue le vicende politico-istituzionali del Regno Unito l'*EUA* non giunge inaspettato, essendo stato citato espressamente nel programma del nuovo Governo conservatore-liberal democratico, letto dalla Regina nel discorso in Parlamento del maggio 2010. Ma, mentre altre parti del programma di governo stentano a definirsi (come le varie misure per realizzare la "*big society*"), il *Bill* qua in esame ha avuto una corsia preferenziale in

* Il presente saggio, in una versione più ampia, è destinato alla pubblicazione sul "Giornale di diritto amministrativo".

Parlamento e non ha incontrato nessuna reale opposizione; neanche quella, particolare, all'interno stesso della coalizione di governo per la tradizionale "simpatia europea" dei liberal democratici e per l'esperienza personale del loro attuale leader, Clegg, nelle istituzioni dell'Unione.

I temi disciplinati dall'*EUA* sono quattro: a) assicurare un maggiore ruolo del Parlamento in tutte le vicende connesse all'UE; b) prevedere un sistema generalizzato di referendum sulle modifiche ai Trattati e su altre misure che comportano "trasferimento di poteri" all'Unione; c) disporre le modalità per ratificare il Protocollo che aumenta, con effetti già nel presente mandato, il numero dei parlamentari europei per il Regno Unito ed altri Stati membri; d) affermare (o riaffermare, si vedrà più avanti) il principio della sovranità parlamentare anche di fronte al diritto dell'Unione europea. Il tutto nella dichiarata intenzione che, "*in the future, Parliament and the British people will have their say on any proposed transfer of powers from the UK to the European Union*". Infatti, come sintetizzato negli atti parlamentari (*House of Lords*, verbale del 17.3.2011, pag. 4), "*the ultimate legal authority remains with Parliament rather than the EU (...). The status of EU law in the UK is stated to be dependent on a continuing statutory base*".

Lasciando da parte la questione sull'applicazione nel Regno Unito del Protocollo sui nuovi parlamentari europei (perché disciplina interna senza particolare rilievo), i punti chiave sono la previsione del referendum generalizzato e la nuova enfasi sulla sovranità parlamentare anche nel sistema dell'Unione europea.

Meno originale è la parte della legge che valorizza il ruolo del Parlamento, dato che il Parlamento aveva già aumentato continuamente i propri poteri, anche nella "fase ascendente". Con l'*EUA 2008*, poi, che ratificava il Trattato di Lisbona, era stato previsto che il Parlamento approvasse ogni ulteriore proposta di modifica *prima* che i rappresentanti del Regno Unito dessero il loro assenso alla proposta. Altri particolari aspetti del ruolo del Parlamento britannico nelle c.d. fasi ascendenti e discendenti delle politiche dell'Unione erano poi ampiamente disciplinati in varie leggi *ad hoc*, nella sostanza simili a quanto previsto dalle nostre

leggi La Pergola e Buttiglione. Comunque, l'*EUC 2011* sistema le modalità di intervento parlamentare sulle decisioni che comportano nuove competenze dell'Unione o trasferimenti di poteri nazionali con tre procedure tipizzate: a) legge del Parlamento seguita da referendum; b) legge del Parlamento da sola; c) mozione parlamentare di approvazione.

2. La prima forte novità dell'*EUA* è nella previsione sul referendum popolare (il *referendum lock*) da tenersi, di regola, su ogni modifica dei Trattati *in aggiunta* alla legge del Parlamento.

Sinora il referendum – istituto di democrazia diretta storicamente estraneo al sistema costituzionale britannico, culla di elezione della democrazia rappresentativa – aveva avuto solo un'eccezionale applicazione nel 1975, per approvare la rinegoziazione delle condizioni di adesione del Regno Unito alla CEE. Si sono avuti altri casi di referendum, ma di carattere regionale o locale, ad esempio per la devoluzione di poteri alle altre parti del Regno Unito. L'attuale governo sembra più aperto all'uso dei referendum (ve ne sarà uno il 5 maggio prossimo sul sistema elettorale per la camera dei Comuni), ma per ragioni essenzialmente politiche connesse alla non facile, ed inusuale per il sistema britannico, coalizione tra conservatori e liberal democratici.

La nuova previsione nell'*EUA* del referendum preventivo, necessario per ogni modifica dei Trattati (salve le poche eccezioni di cui si dirà), avrà l'effetto di rendere l'istituto referendario di normale utilizzo nel sistema costituzionale britannico; ma, nella prospettiva dell'Unione, sarà prevedibilmente letale per ogni ulteriore modifica dei Trattati. E' ben noto, infatti, che l'opinione pubblica inglese è oggi prevalentemente euroscettica, se non addirittura contraria ad una forte Unione europea; e si reputa che, in caso di prossimi referendum su questi temi, il risultato sarebbe negativo. Non c'è dubbio che il governo conosca bene la situazione, e che sia addivenuto alla decisione di rendere obbligatorio il referendum per bloccare ogni ulteriore progresso dell'integrazione europea che passi attraverso modifiche dei Trattati o per misure che comunque riducano i poteri del Regno Unito.

Prima di passare all'esame più puntuale delle novità in tema, merita richiamare che, nel sistema dell'Unione, da sempre ogni Stato membro è libero di organizzare secondo proprie procedure e criteri costituzionali i procedimenti di ratifica o di elaborazione dei Trattati. Tuttavia, il caso britannico si segnala perché la previsione di referendum generalizzati per le questioni europee costituisce – come detto – una novità assoluta per quell'ordinamento, e sicuramente è intesa come un deterrente sostanziale ad ogni ulteriore aumento delle competenze e dei poteri dell'Unione. Del resto, la relazione illustrativa del *Bill* esprime con franchezza l'intento di fondo del governo: l'Unione è giunta così avanti nelle sue competenze da giustificare un più attento e "democratico" procedimento di approvazione per ogni ulteriore modifica espansiva.

La finalità sostanziale di rendere in tal modo difficile ogni futuro sviluppo dell'Unione rischia, su altro piano costituzionale, di arrecare un grave discredito all'istituto referendario. Vista la tradizione di democrazia rappresentativa e le crescenti richieste di referendum su alcune questioni chiave (come quella sul sistema elettorale), Governo e Parlamento avevano convenuto di ammettere per il futuro l'uso del referendum per specifici temi di fondamentale rilievo costituzionale (cfr. il Rapporto della *House of Lords, Referendums in the UK*, 2010). Oltre al sistema elettorale si era convenuto che tali fossero il sistema istituzionale (monarchico o repubblicano), l'eventuale costituzione scritta; in tema di Unione europea, il possibile recesso del Regno Unito dall'Unione e l'adesione all'euro.

Del tutto diverso è, invece, l'approccio dell'*EUA 2011* che generalizza l'uso del referendum in materia di decisioni sull'UE, anche per questioni altamente tecniche e/o di carattere particolare. L'*House of Lords* non ha mancato di rilevare l'incoerenza del *Bill* con la posizione generale del Governo in tema di referendum e l'inappropriatezza dei referendum per questioni non di carattere generale: "*referendums are not a panacea. The drawbacks and difficulties of their use are serious*".

3. I dati "tecnici" più importanti della nuova disciplina referendaria sono: a) l'ambito delle decisioni da sottoporre al

giudizio popolare; b) i criteri di approvazione delle decisioni sottoposte a referendum; c) il ruolo di filtro esercitato dal Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda l'ambito dei referendum, la nuova procedura prevede che vi siano sottoposte le proposte per ogni aumento delle competenze dell'Unione e per il trasferimento di poteri dal Regno Unito all'Unione. Ovviamente, nel caso di proposte elaborate nel contesto dell'Unione che il Governo condivide.

Il primo caso (delle "competenze") è chiaramente disciplinato dallo stesso diritto dell'Unione, specie nell'attuale TFUE (art. 4 e segg.), così da essere ben delimitato. Vago è invece il secondo caso (del trasferimento di poteri, "*powers*"), che non ha precisi agganci nei Trattati vigenti; così che la sua delimitazione ad opera di autorità britanniche rischia di per sé di determinare una violazione del diritto dell'Unione, a causa della "nazionalizzazione" di un problema di diritto europeo. Al di là di questi rilievi, la circostanza che l'*EUA* si riferisca a casi potenzialmente amplissimi, definiti espressamente dalla legge o lasciati alla decisione selettiva del Ministro per gli affari europei, indica la volontà politica di condizionare in via parlamentare e referendaria ogni ampliamento dell'attuale sfera dell'Unione.

I casi di referendum obbligatori sono: a) trattati che modificano o sostituiscono il TUE o il TFUE (art. 2); b) le modifiche al TFUE secondo la procedura semplificata *ex art.* 48, c. 6, TUE, (art. 4); c) le "decisioni" di varia natura elencate nell'art. 6. Per converso, i casi sottoposti ad approvazione con legge sono elencati all'art. 7; mentre quelli da approvare con mozione parlamentare sono elencati agli artt. 9-10.

Oltre ai casi più rilevanti di modifiche dei Trattati, le fattispecie considerate dalla legge (art. 6) come ampliamento delle competenze dell'Unione o trasferimento di poteri sono i casi di decisioni assunte in base a particolari disposizioni dei Trattati che risultano molto significative per il Regno Unito (es. controllo alle frontiere; decisioni sull'eurozona) e casi di decisioni assunte sulla base di particolari disposizioni dei Trattati che hanno carattere di

“disposizioni passarella”. Negli altri casi, sarà il Ministro a stabilire motivatamente se si tratta di casi da sottoporre o meno al referendum, perché “*significant*”. Le decisioni del Ministro sono soggette a controllo giurisdizionale.

Il referendum – di carattere nazionale, ovvero esteso a tutte le parti del Regno Unito – avrà esito favorevole in caso di approvazione della proposta da parte della maggioranza dei votanti (art. 3, c. 2, lett. c), in combinato con l’art. 11). Votanti sono tutti coloro che hanno elettorato attivo alle elezioni politiche. Non è dunque previsto – come nel caso italiano dei referendum abrogativi – un *quorum* di partecipanti al referendum per la validità della consultazione. Ciò potrebbe consentire che taluni referendum abbiano esito favorevole, nei casi di particolare interesse per la parte “europeista” dell’elettorato che sollecitano una loro consistente partecipazione alla consultazione .

Malgrado che l’approvazione delle proposte tramite legge e referendum sia la regola, rimangono, come anticipato, casi di conferma di decisioni assunte dai Ministri britannici solo tramite legge del Parlamento (art. 7, commi 1 e 2); nonché casi di voti britannici in sede europea per cui è necessaria la preventiva approvazione di una legge (art. 7, commi 3 e 4). La condizione della previa legge è prevista anche nei casi in cui le istituzioni dell’Unione intendano utilizzare la procedura di “flessibilità”, prevista all’art. 352 TFUE.

La novità referendaria prevista dall’*EUA*, per quanto nei fatti esprima un chiaro disfavore per l’Unione europea e renda per il futuro ad altissimo rischio ogni ulteriore modifica di competenze e poteri in favore dell’Unione, rimane formalmente compatibile con il diritto dell’Unione in quanto, come anticipato, disciplina di carattere costituzionale rimasta nelle mani degli Stati membri (art. 54 TUE).

4. Il vero *vulnus* che l’*EUA* determina per il diritto dell’Unione europea sta nella previsione dell’articolo 18, assai impegnativa già dal titolo: “*Status of EU law dependent on continuing statutory basis*”; unica disposizione della parte “*Status of EU Law*”. Per la sua (negativa) importanza merita richiamare

testualmente l'art. 18: "*It is only by virtue of an Act of Parliament that directly applicable or directly effective EU law (...) falls to be recognized and available in law in the UK*".

E' di tutta evidenza che, in questo modo, si ritorna ai primordi del diritto comunitario quando da parte di vari Stati membri e dei loro giudici si disconosceva la novità del diritto dell'allora Comunità europea, considerato non diverso dal diritto internazionale, in una perdurante ottica "dualista" dei rapporti Stati membri e CEE.

Era la posizione iniziale anche della nostra Corte costituzionale (per cui si ricorda in particolare la sentenza n. 14/1964, che negava la prevalenza delle norme comunitarie sulle leggi nazionali), "piegata" dalla Corte di giustizia solo con la celebre sentenza *Simmenthal* del 1978 (9.3.1978, causa 106/77). La posizione monista della Corte di giustizia aveva invece le sue basi nelle sentenze fondanti il sistema costituzionale comunitario degli anni sessanta, a partire dalle sentenze *Van Gend & Loos* (5.3.1963, causa 26/62) e *Costa* (15.7.1964, causa 6/64). Da allora è stata costante posizione della Corte di giustizia che, una volta effettuato il trasferimento di poteri sovrani alla Comunità, gli Stati membri devono esercitare i propri poteri originari in modo da non contrastare i caratteri ed il funzionamento del sistema comunitario (poi dell'UE). Tra questi effetti rileva ai nostri fini che le fonti comunitarie operano negli Stati membri indipendentemente da qualsiasi meccanismo di adattamento, anche se previsto dai sistemi nazionali; né incontrano limiti nelle norme interne.

Adesso, l'*EUA* riporta la questione al punto di partenza; con una scelta ben più grave di quella che era propria negli anni sessanta della nostra Corte costituzionale (e di altre corti, per il vero). Infatti, all'epoca non era certo facile per un giudice nazionale, specie di vertice nel proprio sistema giudiziario, avere piena consapevolezza delle novità dell'ordinamento giuridico comunitario; così che "l'errore" era, almeno in parte, giustificabile nelle circostanze di allora. Successivamente, molta acqua è passata sotto i ponti (anche del Tamigi, dal 1972); ritornare agli anni sessanta non è dunque un errore, ma un deliberato atto di ribellione all'Unione.

Si consideri che la necessaria trasposizione del diritto dell'Unione con legge britannica, per renderla "*recognized and available in the law of the UK*", vale addirittura per il diritto dell'Unione direttamente applicabile o con diretto effetto, in violazione dei principi base del sistema europeo previsti da sempre nei Trattati e ribaditi dalla Corte di giustizia. Fin dal 1963, infatti, fu chiarito (sentenza citata *Van Gend & Loos*) che il diritto della Comunità è perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti tra gli Stati membri ed i loro cittadini; senza che gli Stati abbiano alcuna facoltà di subordinare l'efficacia all'emanazione di una norma di diritto interno.

La relazione illustrativa dell'*EUA* si sforza di spiegare e minimizzare questa disposizione sullo *status* del diritto dell'Unione nel diritto inglese, ma finisce per accentuare la violazione compiuta.

Si dice nella relazione che l'art. 18 è una previsione meramente dichiarativa del principio di *common law* secondo cui il diritto dell'UE ha vigore nel Regno Unito solo per effetto di una legge del Parlamento (intesa alla larga, così da ricomprendere anche la normativa di secondo grado, la *subordinate legislation*). Il diritto dell'UE non si distingue dal diritto internazionale e quindi, nel rispetto del principio dualistico che regola i rapporti tra ordinamento britannico e ordinamento internazionale, i Trattati non hanno una speciale posizione che consenta di ammettere una loro diretta ed autonoma applicabilità interna: "*the EU law is enforceable in the UK only because domestic legislation, and in particular the ECA 1972, makes express provisions for this*". Secondo il governo, la riaffermazione del principio tradizionale, ora con una base normativa espressa, avrà per effetto di bloccare per il futuro l'erosione della sovranità parlamentare da parte della giurisprudenza delle Corti che fa diretto riferimento al diritto dell'Unione.

Si conferma così che, con tale scelta, si riporta indietro di quaranta anni il cammino giuridico compiuto nel quadro del diritto dell'Unione. Ben consapevole dello "strappo" che così si compie, la relazione governativa si dilunga nell'indicare motivazioni che renderebbero la previsione dell'art. 18 giuridicamente certa e meramente "*declaratory*". Le principali motivazioni sono due: la

giurisprudenza delle corti britanniche e la legittimità di un recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La giurisprudenza sarebbe costante nel sostegno al citato principio di *common law*, sintetizzato dal *dictum* di Lord Denning nel caso *Macarthis Ltd. Smith* del 1979 secondo cui “*Community law is part of our law by our own statute, the ECA 1972*”. Isolate sentenze che avevano tentato di riconoscere al diritto dell'Unione uno special *status* di autonomia e supremazia rispetto al diritto nazionale sarebbero state rintuzzate dall'*High Court*, perchè (la citazione è tratta dal giudizio del giudice Laws) “*there are non circumstances in which the jurisprudence of the Court of Justice can elevate Community Law to a status within the corpus of English domestic law to which it could not aspire by any route of English law itself (...). The conditions of Parliament's legislative supremacy in the UK necessarily remain in the UK's hands*”.

L'altro argomento è che il Parlamento può in ogni momento decidere il recesso dall'UE e che pure l'attuale TUE, art. 50, prevede il diritto di ogni Stato membro di recedere dall'Unione, secondo le proprie norme costituzionali. Ciò confermerebbe che non vi è nessuna primazia del diritto dell'Unione, se non per autonoma e reversibile decisione del Parlamento britannico.

Le due motivazioni non sono convincenti. Per quanto riguarda la giurisprudenza, non è probante citare due grandi giudici della tradizione britannica (cui altri si potrebbero aggiungere, come Lord Bingham), rimasti minoritari nel panorama britannico segnato da posizioni diverse ed altrettanto autorevoli (ad esempio, tra i tanti, Lord Woolf, già *Master of the Rolls* e Lord Steyn). Dopo i celebri casi *Factortame* (specie 5.3.1996, cause riunite C-46 e C/48/1993), i giudici britannici hanno seguito in larga maggioranza le indicazioni fondamentali della Corte di giustizia; e proprio per bloccare questo indirizzo, a mio avviso, interviene la nuova legge.

La classica interpretazione della sovranità parlamentare di A.V. Dicey nasceva da un *humus* antico, secondo cui “*there is no judicial body in the Country by which the validity of an Act of Parliament could be questioned*” (celebre sentenza *Canon Selwyn* del 1872 della *Queen's Bench Division*). Di recente però si è

fondatamente contestato che il Parlamento “sovrano” non sia soggetto a nessuna limitazione legale nell’esercizio dei suoi poteri; portando a dimostrazione, oltre al diritto dell’UE, anche la CEDU e la stessa *Rule of Law* (quintessenza del vecchio e del nuovo costituzionalismo), tutte forme di *higher law*. Da qui l’idea che “*the classic account given by Dicey of the doctrine of the supremacy of Parliament, pure and absolute as it was, can now be seen to be out of place in the modern UK*”, ove non può non prevalere un nuovo “*constitutionalism*” (così Lord Steyn, nel caso *Jackson* del 2005).

Neanche probante è il secondo argomento sul potere di ritiro degli Stati membri dall’Unione, che infatti non è in contraddizione con la circostanza che, nel corso della partecipazione all’Unione, lo Stato membro debba accettare i principi dell’ordinamento giuridico sovranazionale cui volontariamente ha aderito. In breve, il Regno Unito finché rimane membro dell’Unione non può disattenderne i principi fondanti.

Malgrado il palese e forte “strappo” che così si compie, il governo conclude che “questa clausola (l’art. 18) non altera le relazioni esistenti tra il diritto dell’UE ed il diritto nazionale del Regno Unito; in particolare, il principio del primato del diritto dell’UE”. L’affermazione è senza senso, considerato quanto sopra; ed accentua semmai l’indebita “nazionalizzazione” del diritto europeo, con l’affermazione implicita che il primato del diritto europeo è frutto della decisione nazionale e non dei caratteri dell’ordinamento dell’Unione.

5. Gli effetti pratici delle due novità apportate dall’*EUC 2011* sono diversi. La nuova disciplina dei referendum avrà rilevanti effetti sul funzionamento dell’Unione, specialmente se, oltre ai molti casi di sicura obbligatorietà, i referendum saranno convocati per altre questioni lasciate dalla legge alla decisione ministeriale. Ne deriverà, quanto meno, un forte rallentamento delle decisioni dell’Unione (ad opera del preventivo *lock* referendario) e la probabile bocciatura delle proposte sottoposte a referendum (se non muterà significativamente l’attuale atteggiamento dell’opinione pubblica, riflessa dai maggiori partiti politici).

Il tema della sovranità parlamentare risulta invece tipicamente “di principio”, con svolgimenti concreti al momento non prevedibili. Si consideri infatti che, una volta entrato in vigore l'*EUC*, la Commissione potrebbe aprire una procedura di infrazione avverso la previsione dell'art. 18; ma si tratta di possibilità remota in quanto dalla previsione in sé non derivano violazioni dirette ed attuali del diritto dell'Unione. Ove invece la futura applicazione della clausola generale fosse intesa come necessità di ribadire, in modo generalizzato o specifico, il diritto dell'Unione con atti interni; oppure se i giudici reputeranno che il principio preclude loro la possibilità di disapplicazione del diritto interno, vi sarebbero sicure condizioni per un giudizio di infrazione.

Questa parte dell'*EUA 2011* ha dunque due facce: quella giuridica risulta espressione di una posizione (solo in apparenza romantica) legata alla tradizione di *common law*; priva, almeno per ora, di effetti diretti. L'altra faccia – quella politica, che veramente caratterizza la legge – rappresenta invece un chiaro monito per l'Unione, per prevenire altri sviluppi significativi nel cammino dell'integrazione e per sottolineare ancora una volta la “specialità” (l'*exceptionalism*) britannica. Occorre comunque considerare che, sulla base di quanto previsto all'art. 18 dell'*EUA*, i giudici, le amministrazioni pubbliche ed ogni altro soggetto tenuto all'applicazione del diritto dell'Unione non sono preclusi dal continuare ad applicare direttamente, e nel rispetto dei suoi principi, il diritto dell'Unione europea. Così come, nel sistema dell'Unione, la legge britannica non potrà impedire l'estendersi dell'integrazione amministrativa, acceleratasi nel mercato interno (a suo tempo promosso proprio dal Regno Unito), e lo sviluppo della giurisprudenza della Corte di giustizia.

6. Uno dei maggiori studiosi inglesi del diritto dell'Unione europea, T.C. Hartley, ha scritto che finora si era mantenuto un *modus vivendi* tra Unione e Regno Unito circa le divergenti posizioni di principio sul modo di intendere le relazioni tra ordinamento nazionale e diritto dell'Unione. Con l'approvazione dell'*EUA 2011* questo bilanciamento pragmatico rischia di entrare in crisi.

E' argomento molto interessante, da trattare in una prossima occasione, discutere sul che ne sarà del processo di integrazione europea; infatti, quanto è accaduto nell'ultimo biennio (nuovo sistema di *governance* economica europea, Meccanismo europeo di stabilità ed altro) dimostra l'ampiezza e la profondità degli sviluppi nell'eurozona, con effetti attrattivi anche per altri Stati che ancora non ne fanno parte. In questa prospettiva dinamica dell'Unione, l'*EUC 2011* appare espressione di idee di retroguardia e ricorda molto il vecchio modo britannico di intendere l'Europa: isolata e monca senza il cruciale apporto del Regno Unito. Ma siamo davvero sicuri che *Britannia* stia ancora *ruling the waves*?

La nuova legge britannica è comunque esemplare di una recente tendenza – diffusa anche in altri grandi Stati membri, come la Germania – a mettere in discussione la nozione di “sovrnazionalità europea”. La situazione è molto fluida ed aperta ad esiti poco prevedibili. Non è detto, in particolare, che dalle significative iniziative assunte dall'Unione per assicurare una nuova *governance* economica europea non esca un ampliamento significativo delle competenze europee, pur se su basi originali rispetto al passato e con il superamento della tradizionale dicotomia metodo comunitario/metodo sovranazionale.

Quel che è certo è che, in una situazione così effervescente, l'*European Union Act 2011* mostra un Regno Unito che, su basi culturali obsolete, tende politicamente ad appartarsi.